

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "MORANTE - GINORI CONTI"

ISTRUZIONE LICEALE - TECNICA - PROFESSIONALE



VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FIRENZE - TEL. 055.6531360/1

C.F. 94017140487 – CODICE UNIVOCO UF8P5Q

fis004008@istruzione.it - fis004008@pec.istruzione.it - www.elsamorante.edu.it

LICEO SCIENZE UMANE "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1
fis004008@istruzione.it

I.P.S.S. "ELSA MORANTE"

VIA CHIANTIGIANA, 26/A - 50126 FI - TEL. 055.6531360/1
fis004008@istruzione.it
Succursale: Operatore del Benessere
VIA NICOLODI, 2 - 50131 FI - TEL. 055.571841
istitutonicolodi@elsamorante.edu.it

I.T.A.S. "GINORI CONTI"

VIA DEL GHIRLANDAIO, 52 - 50121 FI - TEL. 055.670711
istitutoginori@elsamorante.edu.it

I.I.S.S. "Elsa Morante" - I.T.A.S. "Ginori Conti" - IeFP "Aurelio Nicolodi"

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

redatto ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08

AGGIORNAMENTO PER EMERGENZA COVID-19

Firenze, 24 luglio 2013
rev. 1- 30 luglio 2014
rev. 2 - 25 agosto 2015
rev. 3 - 29 agosto 2016
rev. 4 - 24 luglio 2017
rev. 5 - 10 marzo 2019

agg. per emergenza Covid-19 – 2020 (date diverse per ciascun plesso)
rev. 6 – 2021 (date diverse per ciascun plesso)
agg. per emergenza Covid-19 – 13 settembre 2021

firma

Datore di lavoro/Dirigente Scolastico

Laura Giannini

RSPP

Arch. Paola Signori

Medico Competente

Dott. Marco Carducci

RLS

ATA Grasso Sabrina

[Handwritten signatures]

Firenze, 13.09.2021



Agenzia Formativa Accreditata Dalla Regione Toscana
Con Sistema Di Qualità Certificato ISO 9001 15 100 52918

INDICE

0.0.0	PREMESSA	p.	5
1.0.0	DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA	p.	5
1.1.0	Dati aziendali	p.	5
1.2.0	Sistema di prevenzione e protezione aziendale	p.	5
4.3.1	Rischi da Covid-19 [già inserito nei DVR]	p.	7
4.3.2	Green Pass	p.	10
7.0.0	CONCLUSIONI	p.	12

0.0.0 PREMESSA

Il presente elaborato illustra la valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e il Medico Competente, previa consultazione del RLS, in conformità con le prescrizioni degli artt. 17, 28 e 29 del D.Lgs 81/08.

Il presente aggiornamento al documento di valutazione dei rischi è da intendersi quale integrazione al precedente documento redatto in data 24 luglio 2013 e alle sue successive revisioni, compreso l'aggiornamento per emergenza Covid-19.

Viene redatto un unico aggiornamento, valido per i tre plessi di cui si compone l'Istituto.

1.0.0 DESCRIZIONE GENERALE DELL'AZIENDA

Si riportano di seguito i dati relativi all'IIS "Morante - Ginori Conti" e alle figure di riferimento.

1.1.0 Dati aziendali

I dati aziendali sono i seguenti:

- **ragione sociale:** ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "ELSA MORANTE"
- **codice ATECO:** macrosettore P 85 – ISTRUZIONE
- **nominativo titolare/
Dirigente scolastico:** Laura Giannini
- **indirizzo sede legale:** via Chiantigiana n. 26/A, 50126 Firenze

- **sede distaccata:** ITAS "GINORI CONTI"
- **indirizzo sede distaccata:** via del Ghirlandaio n. 52, 50121 Firenze

- **sede distaccata:** IeFP "AURELIO NICOLODI" - OPERATORE DEL BENESSERE -
ACCONCIATURA
- **indirizzo sede distaccata:** via Aurelio Nicolodi n. 2, 50131 Firenze

1.2.0 Sistema di prevenzione e protezione aziendale

Il Sistema di Prevenzione e Protezione aziendale è così composto:

- **nominativo del Datore di lavoro:**
Laura Giannini

- **nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (interno all'Istituto):**
arch. Paola Signori
 - telefono: 3391618035
 - data nomina: 08.01.2020

- **nominativo dell'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione plesso Ginori Conti:**
prof.ssa Serena Nerini
 - telefono: 3394488447
 - data nomina: 31.01.2019
 -

- **nominativo dell'Addetto al Servizio Prevenzione e Protezione plesso Nicolodi:**
prof.ssa Marinella Marinelli
 - telefono: 3286014790
 - data nomina: 07.12.2017

- nominativo del Medico Competente:

dott. Marco Carducci

- telefono: 3357175794
- data nomina: 06.05.2020

- nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:

ATA Sabrina Grasso

- telefono: 3475391559
- data nomina: 21.05.2019

Il sistema di prevenzione e protezione aziendale si compone inoltre degli addetti all'emergenza e degli addetti al primo soccorso annualmente nominati per ciascun plesso.

4.3.1 Rischi da Covid-19

L'11 marzo 2020 la diffusione del virus Covid-19 è stata definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità "pandemia" e sono state individuate alcune misure di protezione "universali", valide quindi anche in ambito scolastico, basate sulle modalità di trasmissione del virus.

Le misure di prevenzione e protezione per il contenimento della diffusione di Covid-19 all'interno dell'Istituto sono adottate in ottemperanza alla normativa promulgata a livello nazionale e a quella emanata dalla Regione Toscana.

Le indicazioni per l'a.s. 2021-22 sono contenute nel Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" e nel "Piano Scuola 2021-22. Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione", Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 257 del 6 agosto 2021.

Le informazioni che seguono sono desunte dal progetto

#iorestosicuro Comportamenti consapevoli e gestione dello stress a scuola al tempo del Covid-19

(a cura dell'U.F.C. Promozione della Salute Azienda USL Toscana Centro in collaborazione con USR Toscana).

Modalità di trasmissione del virus

È stato stabilito che la quantità di virus presente negli asintomatici è la stessa riscontrata in soggetti che presentano sintomi e che il 40% delle persone adulte è asintomatica.

La trasmissione del virus avviene attraverso:

- la saliva
- i contatti diretti
- le mani contaminate, che non devono mai venire a contatto con bocca, occhi o naso.

Misure di prevenzione

- Misure di distanziamento fisico (o sociale):
 - Distanziamento spazi all'aperto - Anche negli spazi esterni deve essere rispettato il distanziamento minimo di 1 metro.
 - Distanziamento spazi al chiuso - La misura minima di distanziamento interpersonale è di 1 metro nelle aule e in generale negli spazi al chiuso. La Regione Toscana ha mantenuto, cautelativamente, la distanza interpersonale minima di 1,80 metri.

- Uso dei Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine correttamente indossate.
Il D.L. n. 125 del 07.10.2020 impone l'obbligo di mascherina anche all'aperto («obbligo di avere sempre con sé un dispositivo di protezione delle vie respiratorie, nonché [...] obbligo di indossarlo nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui [...] sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi»).

L'uso della mascherina ha un effetto positivo solo se si aggiunge al distanziamento sociale.

Uso dei DPI a scuola:

- Studenti
 - la mascherina dovrà essere indossata per tutto il tempo di permanenza a scuola;
 - non sono soggette all'obbligo le persone con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
 - la mascherina FFP2 dovrà essere usata nei casi certificati.
- Insegnanti e personale scolastico
 - utilizzo obbligatorio di mascherine;

- utilizzo di mascherine FFP-2 per le situazioni in cui non è possibile mantenere la distanza di almeno un metro dagli studenti che non possono indossare la mascherina in caso di assistenza a soggetti sintomatici.
- Corretta igiene delle mani, con acqua e sapone (occorrono 40-60 secondi) o con soluzione alcolica (occorrono 20-30 secondi). Il coronavirus può sopravvivere sulla pelle circa 9 ore.
- Ricorso per le istituzioni scolastiche alla Didattica Digitale Integrata (D.D.I.)
 Ordinanza della Regione Toscana n. 95 del 23.10.2020, Allegato 1 – linee guida: ha consentito alle istituzioni scolastiche di adottare forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata (DDI), complementare alla didattica in presenza.
 Ordinanza Regione Toscana n. 99 del 28.10.2020: 1) ricorso alla didattica digitale integrata delle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado sia pari al 75% delle attività e il 25% residuo di didattica in presenza sia garantito giornalmente; 2) sia garantita una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità, con disturbi specifici dell'apprendimento e altri bisogni educativi speciali; inoltre l'attività didattica in presenza sia rivolta in prevalenza, ove possibile, agli alunni delle classi di inizio e fine ciclo scolastico e all'attività di laboratorio.
 L'art. 1 del Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, "Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti" prevede che per l'a.s. 2021-22 "al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale, [...] l'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado sono svolte in presenza".
- Condizioni per la presenza a scuola:
 - assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre giorni precedenti;
 - non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e in caso affermativo esibire certificazione al termine della stessa;
 - in caso di precedente positività al Covid-19, presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione come da normativa vigente.

Organizzazione degli spazi comuni

L'accesso, il passaggio e lo stazionamento negli spazi comuni deve seguire alcune regole generali:

- essere contingentato;
- essere limitato nel tempo;
- avvenire mantenendo le distanze di sicurezza;
- essere garantita adeguata aerazione.
- Aerazione
 - in tutti i locali di uso comune o di passaggio dovranno essere periodicamente aperte le finestre per garantire un ricambio d'aria regolare e sufficiente;
 - nelle aule didattiche si suggerisce un'apertura di almeno 5 minuti ogni ora
 - durante le operazioni di pulizia e sanificazione si raccomanda di tenere aperte le finestre.
- Aule didattiche
 - distanziamento di 1 metro lineare tra le rime buccali degli studenti in posizione statica;

- distanziamento di 2 metri lineari tra il docente e l'alunno (tra cattedra e banco più prossimo ad essa)
 - setting d'aula: insieme di avvisi informativi da affiggere, presenza di gel igienizzante, cestini, appendiabiti all'esterno, indicazione numero massimo delle persone che può accedere nell'aula ecc.
- Aule dedicate al personale docente
L'utilizzo è consentito nel rispetto del distanziamento, aerazione, uso di DPI ecc.
Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata.
- Spazi all'aperto
- negli spazi esterni deve essere rispettato il distanziamento minimo di 1 metro per le attività di tipo statico e di 2 metri per attività sportiva o dinamica in assenza di mascherina;
 - devono essere individuati i percorsi per gli spostamenti;
 - necessario alternare la presenza degli studenti all'esterno se lo spazio non è sufficiente;
 - obbligo di indossare correttamente le mascherine, salvo i casi specifici.
- Pulizia e igienizzazione degli ambienti
- è necessario assicurare la pulizia giornaliera e l'igienizzazione periodica di tutti gli ambienti secondo le indicazioni del Rapporto ISS COVID-19, n. 25/2020 del 15/05/2020 e utilizzando i principi attivi indicati nel Rapporto ISS COVID-19 n.19/2020;
 - nel caso di presenza di persona con confermata positività al virus, seguirà pulizia e sanificazione straordinaria dei locali secondo le indicazioni della Circolare 5443 del Ministero della Salute;
 - sono state individuate apposite procedure e il personale per verificare periodicamente lo stato di pulizia dei locali, in particolare dei servizi igienici (presenza di: carta igienica, dispenser per saponi liquidi, asciugamani monouso ecc.).
- Il personale che effettua le operazioni di pulizia/igienizzazione/sanificazione
- deve essere regolarmente munito dei DPI adeguati;
 - deve mantenere il più possibile aperti gli infissi durante queste operazioni;
 - deve utilizzare soluzione a base di ipoclorito di sodio allo 0,1% di cloro attivo o altri prodotti virucidi autorizzati, seguendo le istruzioni per l'uso fornite dal produttore.
- Nel piano di pulizia occorre includere:
- ambienti di lavoro e aule;
 - servizi igienici: almeno 2 volte al giorno e ogni qualvolta dovesse presentarsi la necessità;
 - spazi comuni;
 - materiale didattico destinato all'uso degli studenti (attrezzi da palestra e laboratorio ecc.);
 - superfici ad alta frequenza di contatto (maniglie di porte e finestre, sedie, tavoli, banchi, cattedre, pulsantiere, corrimano ecc).
- Presenza di addetti di ditte esterne
Nell'Istituto operano ditte esterne che si occupano della manutenzione ordinaria e straordinaria edile e impiantistica. Gli addetti a tali manutenzioni hanno facoltà, fino al termine dell'emergenza sanitaria, di accedere ai locali e/o agli spazi oggetto dell'intervento solo previo contatto per telefono o per mail ed hanno l'obbligo di mantenere le distanze minime individuate dalla normativa e di indossare sempre in modo corretto i dispositivi di protezione individuale.
- Presenza di ospiti

In situazione emergenziale non è previsto l'accesso all'interno degli spazi dell'istituto di persone esterne, tranne quelle con accesso concordato.

Possono accedere agli uffici di segreteria solo persone che abbiano fissato un appuntamento, nella misura di una alla volta. Anche per loro è previsto l'obbligo di mantenere le distanze minime individuate dalla normativa e di indossare sempre in modo corretto i dispositivi di protezione individuale.

Tutela dei lavoratori in emergenza COVID-19

L'Istituto ha adottato un Protocollo Anti-Covid in cui sono esplicitate le indicazioni e le misure adottate per il contenimento della diffusione del contagio:

- informazione ai lavoratori;
- modalità di ingresso all'edificio;
- pulizia e sanificazione;
- precauzioni igieniche personali;
- dispositivi di protezione individuali;
- gestione degli spazi comuni;
- organizzazione del lavoro (turnazioni, smart-working ecc.);
- gestione di una persona sintomatica;
- sorveglianza sanitaria.

4.3.2 Green Pass

Oltre alle condizioni già individuate per la presenza a scuola, che qui si riportano:

- assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5° C anche nei tre giorni precedenti;
- non essere o non essere stato in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni e in caso affermativo esibire certificazione al termine della stessa; il numero di giorni varia a seconda del caso, come indicato nella Circ. Min. Salute n. 36254 del 11.08.2021 "*Aggiornamento sulle misure di quarantena e di isolamento raccomandate alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2 in Italia ed in particolare della diffusione della variante Delta*";
- in caso di precedente positività al Covid-19, presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione come da normativa vigente;

il Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, "*Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti*" definisce una ulteriore condizione per i **lavoratori, personale docente e ATA** (dipendenti del Ministero dell'Istruzione): il possesso di una certificazione "verde", indicata come "**Green Pass**".

Il Green Pass è **obbligatorio** dal 1° settembre 2021 fino al 31 dicembre 2021 (fine dell'emergenza) per tutto il **personale docente e ATA**.

Si ottiene :

- con **tampone negativo** → validità 48 ore;
- dopo **prima dose vaccino** → validità dal 15° giorno fino alla data della seconda dose;
- dopo **seconda dose vaccino** → validità 12 mesi (il D.L. 111/21 prevedeva 9 mesi, poi esteso a 12);
- **pregressa infezione** da Covid → validità 12 mesi (il D.L. 111/21 prevedeva 6 mesi, poi esteso a 12).

In caso di lavoratore con Green Pass NON valido, l'accesso ai locali scolastici sarà interdetto.

Il D.L. 111/21 attribuisce al Dirigente Scolastico l'incarico di controllare il Green Pass dei lavoratori, nel pieno rispetto della privacy, anche avvalendosi di lavoratori cui viene assegnata specifica nomina. La Dirigente dell'Istituto ha già individuato nei tre plessi le persone cui assegnare questo incarico.

Se il lavoratore si presenta a scuola con Green Pass NON valido (quindi non può svolgere il proprio lavoro) in più occasioni, Il D.L. 111/21 prevede che al raggiungimento del 5° giorno il lavoratore sia sospeso dalle proprie mansioni, con conseguente sospensione dello stipendio.

È compito del Dirigente Scolastico mettere in atto i provvedimenti sanzionatori nei confronti dei lavoratori. Il dossier del Parlamento sul D.L. 111/21 ricorda che *“con riferimento alle scuole, la nota tecnica fa presente che la violazione del dovere di possesso ed esibizione della certificazione verde è sanzionata in via amministrativa dai dirigenti scolastici”*, quali *“organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro”*.

L'art. 4, comma 1 del D.L. 19/2020 (L. 35/2020) prevede che chiunque violi le misure di contenimento previste da DPCM, da ordinanze del Ministro della salute o da provvedimenti delle regioni, nonché da atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti dalla legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 400 a € 1.000. Se l'illecito amministrativo è reiterato, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata (da € 800 a € 2.000).

Per gli **studenti** non è necessario possedere ed esibire il Green Pass, ma è fortemente raccomandata la vaccinazione.

Nei tre plessi dell'Istituto lavorano anche **educatori scolastici**, inviati dal Comune di provenienza dello studente BES A cui sono assegnati. Costoro sono dipendenti di una Cooperativa, soggetto privato, quindi non rientrano nelle categorie indicate nel D.L. 111/2021.

Nel nostro Istituto, gli educatori sono a contatto ravvicinato con studenti che, in alcuni casi, hanno un handicap che li qualifica come persone fragili; a tutela di questi studenti, vi è la necessità che anche gli educatori, per accedere ai locali scolastici, siano forniti di Green Pass.

Con il Decreto-Legge 10 settembre 2021, n. 122, *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza da COVID-19 in ambito scolastico, della formazione superiore e socio sanitario-assistenziale”* (pubblicato in G.U. n. 217 del 10.09.2021 e in vigore dall' 11 settembre 2021), il **Green Pass** è diventato **obbligatorio** fino al 31 dicembre 2021 (fine dell'emergenza) **anche per gli educatori**.

All'art. 1, comma 1, del D.L. 122/2021 si legge infatti che il possesso della certificazione verde si applica anche *“al personale dei servizi educativi per l'infanzia [...], dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA), dei sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e degli Istituti Tecnici Superiori (ITS)”*.

E al successivo comma 2: *“Fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui [...] al comma 1 del presente articolo, deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde COVID-19”*.

Per gli educatori, nel caso in cui l'accesso alle strutture scolastiche sia motivato da ragioni di servizio o di lavoro, la verifica sul possesso di Green Pass, oltre che dai Dirigenti scolastici, deve essere effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche a tutte le persone che, a vario titolo (es. genitori) accedono all'interno dei suddetti Istituti.

L'obbligatorietà di possesso ed esibizione del Green Pass NON si applica ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della Salute.

7.0.0 CONCLUSIONI

Le indicazioni di cui sopra saranno valide fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza.